



COMUNE DI PRIVERNO

CITTA' D'ARTE
PROVINCIA DI LATINA

1
copia

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO N° 2

Servizi :Economico-Finanziario

N. 261 DEL 27.06.2011	Oggetto: Servizio Tributi. Concessione occupazione suolo pubblico in via S.S. Vito e Stella, per “intrattenimento clienti all’aperto” al sig. Fantozzi Luigi, esercente l’attività di pubblico esercizio in Via S.S. Vito e Stella, “Bar la Stella “, per il periodo compreso tra il 01/06/2011 e il 30/09/2011.
-----------------------------	---

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO

Vista la domanda prodotta in data 01/06/2011 prot.n.9107, dal sig. Fantozzi Luigi, nato a Priverno il 15/05/1955 ed ivi residente in Via SS Vito e Stella, titolare del pubblico esercizio denominato “Bar la Stella” sito in Via SS Vito e Stella, tendente ad ottenere la concessione temporanea per l'occupazione di suolo pubblico, con ombrelloni, tavoli e altri accessori, per intrattenimento clienti all’aperto, in via SS Vito e Stella, in adiacenza al proprio pubblico esercizio, per il periodo compreso tra il 01/06/2011 e 30/09/2011;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n.24 del 12/07/02, avente per oggetto:”Regolamento COSAP – modifica – istituzione canone assegnazione spazi per intrattenimento periodo estivo”;

Vista la Delib. G.C.n.184/2003 con cui veniva approvata l'estensione del beneficio del canone agevolato per l'occupazione di suolo pubblico per i pubblici esercizi per il periodo primavera-estate, a partire dal 1° maggio di ogni anno, con decorrenza immediata;

Vista la delib.C.C.n.17 del 31/03/2004, con cui veniva ulteriormente esteso il beneficio del canone agevolato nei confronti degli esercenti pubblici esercizi, per l'occupazione di suolo pubblico predetta a partire dal 1° aprile 2004 e per gli anni successivi;

Vista la Delib.C.C.n. 47/2004 con cui venivano apportate modifiche ed integrazioni all’art. 4 del Regolamento Cosap, riguardanti in particolare il prolungamento del periodo di occupazione (fino ad un anno) e le modalità di occupazione con le strutture mobili;

Ritenuto dover procedere in merito, giuste direttive delle deliberazioni di Consiglio Comunale e Giunta Comunale surrichiamate;

Considerato che l'occupazione di suolo pubblico, verrà effettuata con:

-transenne di legno, vasi di fiori, e all’interno con ombrelloni, tavoli e sedie, per una superficie complessiva di mq. 08,00, come da schema planimetrico allegato alla richiesta (4,00 x 2,00) ;

Vista la delib. G.C. n. 29/2009, con cui veniva dato l’indirizzo per l’adeguamento dei canoni agevolati, per l’anno 2009;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 202 del 01/09/2010;

Esaminati i conteggi e le tariffe in relazione ai periodi interessati, il canone per l'occupazione di detto spazio, viene stabilito in **€. 410,00**(mesi 4 per mq.8);

Visto il vigente Codice della strada;

Visto l'art.63 del Dec.Leg.vo n.446/1997;

Visto il N.O. rilasciato dal locale Comando Vigili Urbani in data 21/06/2011, prot. 1068, condizionato al rispetto dell’art.20 del D.Lgs. n.285/1992 e relativo decreto di esecuzione approvato con D.P.R. n. 495/92 e successive modificazioni ed integrazioni, eccetto l’area richiesta in cui

risulta incluso il marciapiede per il quale il Comando Polizia Municipale non concede il N.O. in ottemperanza a quanto previsto dal D.LGS. 285/92;

Visto il versamento di **€. 410,00 (unica rata)** effettuato presso l'Ufficio COSAP in data 03.06.2011 n. 383, per canone di occupazione + tarsu temporanea relativa al periodo citato;

Visto il nuovo regolamento per l'istituzione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (in sostituzione della T.O.S.A.P.) approvato con Delib.C.C.n.59/1998 e successive modificazioni e in particolare l'art.18;

Visto il Dec.Lgs.vo n. 267/2000;

C O N C E D E

Al sig. Fantozzi Luigi, c.f.: **FNTLGV55D15G698S**, esercente il pubblico esercizio denominato "Bar la Stella", di occupare in modo:

temporaneo

il suolo pubblico (cat.I), in via SS Vito e Stella spazio antistante sito in prossimità del pubblico esercizio, per il periodo compreso dal **01/06/2011 al 30/09/2011 per la durata di mesi 4, nelle modalità meglio specificate in premessa, lasciando libero lo spazio per il transito dei pedoni in via SS Vito e Stella e degli autoveicoli sulla pubblica in via SS Vito e Stella e garantendo il diritto di passaggio alla porta privata d'ingresso per terzi e comunque salvaguardando tutti i diritti di terzi;**

Il concessionario ha l'obbligo di:

- rimuovere entro e non oltre 15 giorni dalla scadenza della concessione ogni tipo di attrezzatura;
- osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia;
- eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione degli impianti installati e per rimettere il suolo pubblico in pristino al termine della concessione, con l'avvertenza che, in ipotesi di inadempimento, vi provvederà direttamente l'amministrazione comunale con addebito delle spese a carico del concessionario;

utilizzare lo spazio pubblico oggetto della concessione in modo da non ledere o disturbare gli altrui diritti od arrecare danni a terzi, con la espressa intesa che il Comune concedente è sollevato da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti di terzi per effetto dell'occupazione;

- custodire ed esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto di concessione. In ipotesi di sottrazione, distruzione o smarrimenti di detto atto il concessionario ne dà immediata comunicazione al competente ufficio comunale che provvede a rilasciare un duplicato.

La presente concessione ha effetti limitatamente alla facoltà o diritto di occupazione delle aree o spazi pubblici nei modi e nei termini sopra indicati.

Essa non sostituisce gli altri atti amministrativi previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività esercitate sulle aree o spazi pubblici occupati.

Qualora sopraggiungano motivi di pubblico interesse che non rendono più attuabile l'occupazione o che rendono la stessa attuabile in modo diverso da quello indicato nel presente atto il Comune può, in qualsiasi momento, revocare o modificare il provvedimento di concessione.

Il Sindaco può, per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della collettività, sospendere temporaneamente gli effetti del presente atto di concessione.

Il concessionario, con apposita comunicazione diretta al competente Ufficio comunale, può rinunciare all'occupazione ed al relativo provvedimento di concessione.

Gli atti di revoca, modifica e sospensione della concessione non danno diritto al concessionario ad alcun indennizzo o risarcimento di eventuali danni.

Il concessionario decade dalla presente concessione se:

- viola norme di leggi e di regolamenti in materia;
- realizza l'occupazione o utilizza l'area o lo spazio in modo difforme dalle prescrizioni del presente atto di concessione;
- viola gli obblighi posti a suo carico dal presente atto e/o dal Regolamento.

Privero 27/06/2011

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO
f.to rag. Rachele Mastrantoni

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata in elenco all'albo pretorio e vi resterà per 15 giorni consecutivi dal **30/06/2011**;

O- non comportando spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e sarà esecutiva dal momento della sua sottoscrizione.

A norma dell'art. 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è la rag. Rachele Mastrantoni e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773/912219).

Priverno, lì **30/6/2011**

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO
f.to Rag. Rachele Mastrantoni

La copia è conforme all'originale
Priverno lì **27/6/11**
Il Responsabile del dipartimento
Rag Rachele Mastrantoni